

Linee guida applicazione

intesa Stato/Regioni n. 159/CSR del 23-9-2010

“In materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX del regolamento CE 853/2004, per quanto riguarda il tenore in germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno **60 giorni**”.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti indicazioni si applicano a tutte le aziende registrate per la produzione di latte crudo bovino destinato alla:

- commercializzazione per il trattamento termico/trasformazione
- trasformazione per la vendita diretta in azienda
- vendita, in ogni altra forma, per l'alimentazione umana

a) LINEE GUIDA PER LA VENDITA DI LATTE CRUDO BOVINO DA PARTE DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE CON PREGRESSI RISULTATI FAVOREVOLI AL CONTROLLO UFFICIALE ED ALL'AUTOCONTROLLO (ANAMNESI FAVOREVOLI – SFORAMENTI OCCASIONALI)

Il Regolamento CE 853/2004 prevede che gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono latte crudo, debbano garantire l'osservanza dei seguenti requisiti:

- limiti previsti dal Regolamento CE 853/2004 per il latte crudo della specie bovina:

- ✓ tenore in germi a 30° (per ml) ≤ 100.000 (carica batterica);
- ✓ tenore in cellule somatiche (per ml) ≤ 400.000 ;

calcolati con il metodo della media geometrica mobile con almeno due prelievi al mese per due mesi, per la carica batterica, ed almeno un prelievo al mese per tre mesi per le cellule somatiche.

Le verifiche possono essere effettuate:

- dagli operatori del settore alimentare (OSA) che producono latte: aziende zootecniche di produzione;
- dagli operatori del settore alimentare (OSA) che raccolgono e trasformano latte: intermediari, responsabili di centri di raccolta e di stabilimenti di trattamento e trasformazione;
- da gruppi di operatori del settore alimentare: cooperative, associazioni e organizzazioni di categoria.

Le procedure di verifica e di gestione dei dati devono essere formalizzate (forma scritta) e dichiarate all'atto della stipula del contratto tra le parti, individuando preventivamente, le figure responsabili della comunicazione delle analisi non conformi, compresi i casi di positività per residui di antibiotici come previsto al Capitolo III sezione IX

del Regolamento CE 853/2004 - CRITERI PER IL LATTE CRUDO -: *“gli OSA devono obbligatoriamente informare l'autorità competente (servizi veterinari ASL) adottando le misure previste dalla normativa”.*

In tutti i casi in cui, a seguito dei controlli, si evidenzino difformità rispetto ai criteri stabiliti dal Regolamento CE 853/2004 (media geometrica per carica batterica e cellule somatiche) l'OSA ha l'obbligo di:

- comunicare il superamento dei limiti all'Autorità Competente (cfr. allegato 1);
- adottare le misure necessarie al fine di rimuovere le cause di non conformità entro tre mesi dalla notifica del superamento.

Nei tre mesi di osservazione a decorrere dalla data di notifica, i valori in media geometrica per indice citologico e carica batterica possono superare i limiti riportati nella sottostante tabella 1 (Intesa n° 159/CSR del 23 settembre 2010).

Il Servizio Veterinario Locale verificherà, sulla base delle evidenze epidemiologiche e dell'autocontrollo aziendale, le possibili cause di tali superamenti, accertando, contestualmente, che l'OSA si sia attivato per il rapido rientro nei limiti di legge. Resta inteso che il conferimento al consumo del latte non deve prefigurare, per le tipologie di trattamento o di trasformazione, potenziali rischi per i consumatori.

Al termine del periodo di osservazione, il rientro nei parametri previsti dal Regolamento CE 853/2004 (analisi effettuate in autocontrollo) sarà comunicato dal titolare dell'azienda di produzione all'Autorità Competente (cfr. allegato 3).

Se entro i tre mesi dalla notifica della non conformità per carica batterica e/o cellule somatiche l'allevatore non ha posto rimedio alla situazione, la consegna del latte crudo deve essere sospesa fino ad avvenuto rientro nei previsti limiti di legge (Regolamento CE 853/2004); A tal fine, il primo acquirente/caseificio/centro di raccolta comunicherà formalmente entro 48 ore dal ricevimento dell'esito delle analisi, all'Allevatore e al Servizio Veterinario lo sfioramento in media geometrica (cfr allegato 4). Il Servizio Veterinario notificherà entro 48 ore al titolare dell'azienda interessata, il divieto di conferimento del latte per il consumo umano.

REVOCA DIVIETO DI UTILIZZO - RIAMMISSIONE AL CONSUMO DEL LATTE

Al fine di poter riammettere il latte non conforme per C.B. e/o I.C. al consumo umano, l'OSA dovrà dimostrare il rientro nei parametri previsti dal Regolamento 853/2004 (presentazione istanza di riammissione al consumo umano, allegato 5) producendo almeno due analisi favorevoli effettuate in autocontrollo, sul latte di massa di due diverse mungiture, eseguite a distanza di almeno 7 giorni (laboratorio accreditato o autocontrollo del caseificio /centro di raccolta).

I referti analitici conformi andranno allegati all'istanza o trasmessi via fax, mail, al Servizio Veterinario Locale. Il rientro dovrà essere asseverato dall'Autorità Competente (Servizi Veterinari ASL) attraverso un campionamento di verifica. Tali accertamenti rientrano tra i controlli supplementari a seguito di non conformità.

In caso di esito favorevole al controllo ufficiale, la riammissione al consumo sarà comunicata al titolare dell'azienda a cura del Servizio veterinario Locale (cfr.allegato 5).

Le stesse modalità operative verranno adottate a seguito di esiti non conformi per indice citologico e carica batterica accertati tramite campionamenti ufficiali effettuati dal PMPPV e/o Servizi veterinari delle ASL.

CONFERIMENTI STRAORDINARI E TEMPORANEI

In alternativa al divieto di cui sopra, è ammesso, trascorso il trimestre di osservazione ed esclusivamente per il parametro "cellule somatiche", il conferimento di latte crudo non conforme rispetto al limite previsto dal Regolamento CE n. 853/2004, previa autorizzazione straordinaria e temporanea del Servizio Veterinario Locale, per le seguenti finalità:

- 1) la produzione di formaggi con maturazione superiore ai 60 giorni come previsto dall'Intesa - 159/CSR del 23 settembre 2010, in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'Allegato III, Sezione IX, del Regolamento CE n 853/2004" nel rispetto dei tempi e dei limiti ivi riportati;
- 2) la pastorizzazione o altro trattamento idoneo (come previsto dal Regolamento CE 854/2004 allegato 4, capo II, paragrafo 2). In questo caso il latte non potrà essere utilizzato per il consumo umano diretto ma per l'esclusiva trasformazione in prodotti a base di latte.

Nei casi sopra indicati, il titolare dell'azienda di produzione dovrà inoltrare istanza di autorizzazione, straordinaria e temporanea, al Servizio veterinario territorialmente competente (cfr. allegato 2) il cui rilascio resta subordinato alla valutazione di quanto segue:

- ✓ indicazione della destinazione d'uso e della tracciabilità del latte non conforme per cellule somatiche, sottoscritta per accettazione dal primo acquirente;
- ✓ piano di rientro aziendale sottoscritto dal medico-veterinario libero professionista con indicazione delle misure adottate per il ripristino della conformità del latte;
- ✓ ricerca nel latte dei seguenti germi patogeni :
 - Listeria monocytogenes;
 - Salmonella spp;
 - Stafilococchi coagulasi positivi (e ricerca di S. Aureus); qualora gli stafilococchi siano superiori a 10^5 UFC/g si dovrà effettuare la ricerca dell'enterotossina stafilococcica;
 - E.coli O157;
 - Campylobacter termotolleranti;

Le verifiche sulla presenza dei patogeni sopra citati, verranno svolte dai Servizi Veterinari Locali (Area C). Tali accertamenti rientrano tra i controlli supplementari a seguito di non conformità.

Il conferimento straordinario per la produzione di formaggi con maturazione superiore ai 60 giorni e/o pastorizzazione o altro trattamento termico idoneo ed efficace, resta comunque subordinato al rispetto dei parametri e dei tempi indicati nella seguente tabella (Intesa n° 159/CSR del 23 settembre 2010):

TABELLA 1 TEMPI	CRITERI	
	Carica batterica	Cellule somatiche
Dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011	< 200.000/ml(*)	< 700.000/ml(**)
Dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012	< 100.000/ml(*)	< 600.000/ml(**)
Dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013	< 100.000/ml(*)	< 500.000/ml(**)
Dal 1° luglio 2013	< 100.000/ml(*)	< 400.000/ml(**)

(*) media geometrica mobile con almeno 2 prelievi al mese per 2 mesi consecutivi

(**) media geometrica mobile con almeno 1 prelievo al mese per 3 mesi

Il latte che non risponde ai requisiti riportati in tabella non è destinabile al consumo umano ma potrà essere utilizzato esclusivamente in azienda per l'alimentazione degli animali allevati o smaltito secondo la normativa vigente.

Nel caso gli accertamenti di cui sopra rilevassero la presenza di:

- patogeni quali *Listeria monocytogenes*, *Salmonella* spp, *Campylobacter* termotolleranti, *Escherichia coli* (sierogruppi verocitossici): il latte dovrà essere destinato al trattamento termico controllato ed efficace;
- stafilococchi coagulasi positivi con valori > 1000 ufc/ml, in presenza di *S. aureus*: il latte potrà essere destinato sia alla pastorizzazione sia ad un altro trattamento idoneo in grado di garantire la salubrità del prodotto (ad.es. stagionatura >60 gg);
- enterotossina stafilococcica, ricercata per valori di stafilococchi superiori a 10^5 ufc/ml: il latte dovrà essere distrutto. In quest'ultimo caso, la riammissione al consumo potrà avvenire solo a seguito di conformità del latte, accertata dal competente Servizio Veterinario ASL (Area C).

Il Caseificio o il centro di raccolta ricevente dovrà sempre assicurare la tracciabilità del latte sottoposto ai trattamenti di cui sopra.

Come previsto dal PRISA, qualora si riscontri la presenza di *S. aureus*, la S.C. "Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche" comunicherà la non conformità anche alla S.C. Sanità Animale. Resta inteso che, in caso di accertata contaminazione microbiologica, il titolare dell'allevamento dovrà essere informato sui rischi sanitari legati all'eventuale autoconsumo del latte prodotto.

Si ribadisce infine che, nell'evenienza delle deroghe di cui sopra, trascorsi in modo infruttuoso i previsti tempi di adeguamento stabiliti nel piano di rientro aziendale, dovrà essere disposta dal Servizio Veterinario locale l'interruzione del conferimento straordinario del latte in attesa del ripristino dei requisiti produttivi.

b) LINEE GUIDA PER LA VENDITA DI LATTE CRUDO BOVINO DA PARTE DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE CON PREGRESSI RISULTATI SFAVOREVOLI AL CONTROLLO UFFICIALE ED ALL'AUTOCONTROLLO (ANAMNESI SFAVOREVOLE – SFORAMENTI REITERATI E CONTINUI NEL TEMPO)

A distanza di alcuni anni dall'approvazione della normativa europea che ha introdotto misure di prevenzione in materia di sicurezza alimentare (pacchetto igiene) appare sempre meno giustificabile, considerati i lunghi tempi di adeguamento accordati alle aziende di produzione, la concessione di deroghe ai requisiti di idoneità degli alimenti destinati al consumo umano. Tale criterio andrebbe applicato in particolare per quelle realtà produttive che nel corso degli anni hanno manifestato palesi e reiterate insufficienze nella conduzione aziendale in termini di autocontrollo interno e di corretta gestione dei rischi sanitari.

Tuttavia, per le peculiari caratteristiche di alcune "miniazienze" che operano in condizioni particolarmente svantaggiate, ma che rappresentano una risorsa per la tenuta del tessuto sociale e ambientale (es. aziende di montagna o ubicate in zone disagiate), i Servizi Veterinari delle ASL piemontesi potranno concedere la possibilità di conferimento temporaneo di latte bovino non conforme per il consumo umano, come previsto dal Regolamento CE 854/2004 - allegato 4, capo II, paragrafo 2. In questi casi, la commercializzazione del latte o dei prodotti derivati non potrà superare il limite provinciale. Tali misure andranno preferibilmente adottate di concerto con le Associazioni di categoria operanti in ambito locale, in modo da fornire un idoneo sostegno tecnico-sanitario alle aziende interessate. Sono ovviamente fatte salve le misure di prevenzione da applicare sui prodotti in deroga ai fini della tutela della salute pubblica.

Dei citati piani di intervento e dei metodi applicati, dovrà essere data comunicazione a questo Settore tramite apposita relazione annuale anche al fine del monitoraggio sull'andamento regionale della situazione.

Allegati:

- 1) segnalazione superamento limiti Allegato III Sezione IX Capitolo I - punto III Reg. CE 853/04;
- 2) domanda di autorizzazione straordinaria al conferimento del latte non conforme;
- 3) comunicazione di ripristino valori igienico sanitari;
- 4) Comunicazione superamento dei criteri in media geometrica per il latte crudo prodotto in azienda di allevamento previsti dalla normativa vigente: divieto di utilizzo per il consumo umano;
- 5) istanza riammissione al consumo umano previa presentazione due esiti favorevoli e parere per riammissione al consumo umano del latte.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *D.M.9 maggio 1991 n.185 “Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità”*
- *D.M 26/03/1992 limitatamente –Allegato I.Cap.II “campionamento del latte crudo e del latte trattato termicamente”*
- *Regolamento (CE) n.178/2002 “ che stabilisce i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”*
- *Regolamento (CE) n.852/04 “sull’igiene dei prodotti alimentari” e successive modificazioni*
- *Regolamento (CE) n.853/2004 “ che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale e successive modificazioni*
- *Regolamento (CE) n.854/2004 “ che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano” e successive modificazioni*
- *Regolamento (CE) n.882/2004 “relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali” e successive modificazioni*
- *D.M 27 maggio 2004 “Rintracciabilità e scadenza del latte fresco”*
- *Regolamento CE n 183/2005 “ che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi”*
- *Regolamento (CE) n.2073/2005 “sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e successive modificazioni”*
- *DLgs 16 marzo 2006 n.158 “Attuazione della Direttiva 2003/74/CE e sue successive modificazioni ed integrazioni, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali”;*
- *DLgs 6 aprile 2006, n 193 “Attuazione della Direttiva 2004/28/CE e sue successive modificazioni ed integrazioni, recante codice comunitario dei medicinali veterinari*
- *Regolamento (CE) n.1881/2006 che “ definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari” e successive modificazioni*
- *Intesa tra Governo, Regioni e Provincie Autonome del 25 gennaio 2007 in materia di vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana*
- *Intesa tra Governo, Regioni e Provincie Autonome del 25 gennaio 2007 in materia di deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione superiore ai 60 giorni ai sensi dei Regolamenti (CE) n 852 e n. 853 del 2004*
- *Intesa tra Governo, Regioni e Provincie Autonome del 29 maggio 2007 in materia di adempimenti per la produzione di formaggi con periodo di maturazione superiore ai 60 gg prodotti con latte ovicaprino e di deroghe per il latte prodotto durante il pascolo estivo in montagna*
- *DLgs 6 novembre 2007 n 193 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari nel medesimo settore”*
- *Regolamento (CE) n.1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga dal 4.3.2010 il regolamento (CE) n.1774/2002*
- *Reg.(CE) n.470/2009 che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n.2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n.726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio*
- *Reg.(CE) n.37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale*
- *Intesa ai sensi dell’art 8.comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, del 23 settembre 2010, tra il Governo, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all’Allegato III, Sezione IX, del Regolamento CE n 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni (rep.atti n°159/ese del 23/09/10)*